



CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	29 DIC. 2016
Prot. n.	16291

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
 Al Capo del Dipartimento

Al Presidente della Corte d'Appello di
 Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di

ANCONA

BARI

BOLOGNA

CALTANISSETTA

CAMPOBASSO

CATANZARO

FIRENZE

L'AQUILA

MESSINA

NAPOLI

PALERMO

POTENZA

REGGIO CALABRIA

ROMA

SALERNO

TARANTO

VENEZIA

*Urti,
 di unice el Justice di
 fore di Firenze e al Pres. Trib.
 dell'Ordine degli Avvocati di
 Firenze
 fi, 29/12/2016*

M_DG.Tribunale di FIRENZE - Prot. 23/12/2016.0007522.E



m_dg.DOG.23/12/2016.0187844.U

Al Presidente del Tribunale di
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
ANCONA
TRANI
MODENA
ENNA
ISERNIA
CASTROVILLARI
PAOLA
VIBO VALENTIA
FIRENZE
CHIETI
MESSINA
NAPOLI NORD in AVERSA
SANTA MARIA CAPUA VETERE
TORRE ANNUNZIATA
TERMINI IMERESE
MATERA
LOCRI
TIVOLI
SALERNO
TARANTO
VENEZIA
VERONA

Oggetto: Decreto ministeriale 20 dicembre 2016 - "Differimento della data di inizio del funzionamento di alcuni uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi del decreto ministeriale 27 maggio 2016".

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del decreto ministeriale in oggetto, contestualmente trasmesso alla Corte dei Conti.

All'esito della registrazione, il provvedimento verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la relativa pubblicazione, che ne determinerà la data di entrata in vigore.

Si prega di garantirne la diffusione agli Enti locali interessati.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gioacchino Natoli





Il Ministro della Giustizia

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1 *bis*, con il quale il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Vista la circolare del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 maggio 2015, pubblicata in pari data sul sito internet dell'Amministrazione, esplicitiva dei requisiti per la formulazione dell'istanza di ripristino degli uffici del giudice di pace;

Visto l'articolo 2 *ter* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, con il quale sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n.11, ed è stata fissata per il 2 gennaio 2017 la data di inizio del funzionamento degli uffici stessi;

Considerato che il monitoraggio sullo stato di approntamento delle dotazioni necessarie, condotto in fasi successive, ha consentito di accertare la piena sussistenza di tutti i requisiti necessari al ripristino soltanto per alcuni degli uffici del giudice di pace;

Ritenuto, pertanto, che il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 27 maggio 2016 deve essere oggetto di proroga – per le sedi di cui all'allegato 1 al presente decreto – in misura tale da consentire il compimento delle attività necessarie alla verifica del superamento delle criticità;

Valutato che la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 27 maggio 2016 comporta, altresì, la necessità di differire anche il termine di cui all'art. 3 del decreto medesimo;

Considerato che per le sedi non comprese nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente decreto resta fermo il termine del 2 gennaio 2017;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 maggio 2016, individuati nell'allegato 1 al presente decreto, è differita al giorno 1 aprile 2017.
2. Resta salva la possibilità, previo accertamento dell'idoneità logistica e dell'infrastruttura informatica, di disporre l'anticipazione della data di inizio del funzionamento, anche limitatamente a taluni degli uffici di cui all'allegato 1.

Articolo 2

Con successivo decreto, da emanarsi entro il termine fissato dall'articolo 1, si provvederà alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace.

Articolo 3

Gli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 27 maggio 2016 sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli che precedono.

Articolo 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 DIC. 2016

IL MINISTRO
Andrea Orlando



Uffici del giudice di pace ripristinati di cui è previsto il differimento dell'avvio dell'attività

Distretto	Circondario	Giudici di pace
ANCONA	ANCONA	OSIMO
BARI	TRANI	MOLFETTA
BOLOGNA	MODENA	FINALE EMILIA
CALTANISSETTA	ENNA	BARRAFRANCA
CAMPOBASSO	ISERNIA	VENAFRO
CATANZARO	CASTROVILLARI	LUNGRO
CATANZARO	CASTROVILLARI	SAN SOSTI
CATANZARO	PAOLA	BELVEDERE MARITTIMO
CATANZARO	PAOLA	CETRARO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	NICOTERA
FIRENZE	FIRENZE	EMPOLI
L'AQUILA	CHIETI	GUARDIAGRELE
MESSINA	MESSINA	ALI' TERME
NAPOLI	NAPOLI NORD in AVERSA	FRATTAMAGGIORE
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	MADDALONI
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	GRAGNANO
PALERMO	TERMINI IMERESE	POLIZZI GENEROSA
POTENZA	MATERA	IRSINA
REGGIO CALABRIA	LOCRI	SIDERNO
ROMA	TIVOLI	SUBIACO
SALERNO	SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA
TARANTO	TARANTO	GROTTAGLIE
VENEZIA	VENEZIA	DOLO
VENEZIA	VERONA	LEGNAGO